

CAMERA DEI DEPUTATI

VI Commissione (Finanze)

30 giugno 2011

SEDE REFERENTE

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo (Testo unificato C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1. 19. Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole: «da emanare» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'interno,».

1. 20. Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di finanza» con le seguenti: «dal Ministero della difesa».

1. 21. Il Relatore.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, escluso il Centro di elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

1. 22. Il Relatore.

Al comma 7, dopo le parole: «da emanare» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

1. 23. Il Relatore.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nell'esercizio delle sue funzioni la struttura di prevenzione collabora con le forze di polizia sulla base di un apposito protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze».

1. 24. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «di cui all'articolo 642 del codice penale» con le seguenti: «All'esito degli approfondimenti

condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti, nelle ipotesi in cui è prevista, querela,» *e sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui al medesimo terzo periodo».*

2. 20. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 3, lettera b), premettere le parole: «al medesimo comma 1».

3. 5. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: «, comunicando» fino a: «in cui tali veicoli» con le seguenti: «. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2012».

4. 6. Il Relatore.